



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

*** DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ***

Numero 1

Del 08-02-2022

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 28/2021/PRSE SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ABRUZZO SUI RENDICONTI DELLE ANNUALITA' 2015, 2016, 2017 E 2018

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 20:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In corso di seduta di Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Giuliani Alberto	P	LUPINETTI LINO	P
Rommelli Vincenzo	P	DEL ROCINO ENRICO	A
Di Michele Cesare	A	Franciotti Dario	P
Mazzocca Sabina	P	Perilli Antonio	P
Antonelli Filippo	A	D'Addazio Gabriele	P
SICHETTI SONNY	P		

ne risultano presenti 8 e assenti 3

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Assume la presidenza il Signor Giuliani Alberto in qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale Dott. D'ARCANGELO ADRIANO.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
 Merlitti [] Lupinetti [] Giuliani

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
(dott.ssa Lorella Merlitti)

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266 del 23.12.2005 stabilisce che la Corte dei Conti definisce i criteri e le linee guida cui devono attenersi gli Organi di revisione economica – finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione da trasmettere su bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione;
- l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha attribuito alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare gli squilibri economico – finanziari;
- la Corte costituzionale con sentenza n. 60 del 26 marzo 2013, ha precisato l'esatta portata dell'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e dell'articolo 148 bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174/2012, che hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, "*ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio*" che arricchiscono lo strumentario utilizzato per coordinare la finanza locale conferendo alla magistratura contabile un ruolo determinante nell'analizzare, accertare e indirizzare verso una razionalizzazione della spesa degli enti locali;
- nella sentenza n. 40 del 10 marzo 2014, la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che "*i controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti... trasfusi nell'articolo 148-bis del TUEL, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio di bilancio e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzate al rispetto degli obblighi comunitari*";

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione n. 28/2021/PRSE del 10 febbraio 2021 la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, ha fornito al Consiglio Comunale di Castilenti, ai sensi della richiamata normativa, apposito referto sulla gestione relativa ai rendiconti delle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, nel quale non si evidenziano gravi irregolarità;
- nella citata deliberazione della Corte vengono altresì segnalati alcuni profili di criticità, in modo tale da consentire al Consiglio Comunale di provvedere al riguardo, adottando gli idonei interventi volti a ricondurre la gestione entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile;
- l'esame della Corte dei Conti si è soffermato, nel dettaglio, sulle seguenti questioni principali:

1. Corretta quantificazione del FCDE e sua evoluzione nel corso delle annualità esaminate, con evidenza della connessione con gli accantonamenti al FAL e le problematiche sorte di seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020;
 2. Corretta quantificazione della cassa vincolata;
 3. Gestione della liquidità e ricorso alle anticipazioni di tesoreria;
 4. riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e sua evoluzione nel tempo degli esercizi considerati;
 5. consistenza dell'indice di tempestività dei pagamenti;
 6. assenza del regolamento per le spese di rappresentanza
 7. Detenzione delle partecipazioni e loro rilevazione periodica;
- a seguito del predetto esame, la Corte invita l'Ente a porre in essere:
 - adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare la gestione di cassa, che garantiscano un miglioramento dell'attività di riscossione e una corretta gestione della cassa vincolata;
 - azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché degli altri fondi, anche alla luce delle reiterate perdite del Consorzio Area "Piomba-Fino", e al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
 - una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese che permetta di ridurre al minimo il rischio di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso degli esercizi;

EVIDENZIATO CHE:

- le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo non hanno comportato l'adozione di una pronuncia di accertamento, ex art. 148-bis, comma 3, del TUEL;
- in ogni caso, il controllo finanziario svolto assolve alla funzione di segnalare problematiche, non gravi, con finalità di prevenzione di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria;
- con riferimento alle questioni oggetto di esame si fa presente:
 1. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità si rappresenta che l'Ente a partire dal rendiconto dell'anno 2017 ha provveduto al suo calcolo in stretta aderenza a quanto analiticamente disciplinato dall'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante il "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria". Con riferimento al fondo anticipazione liquidità, si evidenzia che nei rendiconti di gestione degli anni 2015 e 2016, per un probabile errore di interpretazione delle normative contabili, non è stato oggetto di specifico accantonamento mentre a partire dal rendiconto del 2017, è stato accantonato per un importo di € 166.959,22 di cui € 113.698,43 all'interno del fondo crediti di dubbia

esigibilità sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; mentre la restante parte, pari a € 56.260,79, nell'apposita voce "fondo anticipazioni liquidità". Nell'anno 2018 si è provveduto nello stesso modo, accantonando il fondo anticipazione liquidità per € 161.728,98, di cui € 117.786,70 all'interno del fondo crediti di dubbia esigibilità e quanto a € 43.942,28 nell'apposita voce "fondo anticipazioni liquidità". A partire dal 2019 si è proceduto applicando quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020 e delle normative che si sono susseguite, *ratione temporis*.

2. Il Comune di Castilenti, gestisce il proprio fondo di cassa, valorizzando le componenti vincolate, così come risulta dai conti di tesoreria; tuttavia è intenzione dell'Ente procedere a una complessiva ridefinizione delle predette quote vincolate al fine di verificarne la loro esattezza.
3. Con riferimento alla gestione della liquidità e all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria – così come osservato dalla Corte dei Conti – l'Ente, a partire dal 2018, non vi ha più fatto ricorso; tale tendenza è stata inoltre confermata per gli anni 2019, 2020 e 2021.
4. Quanto al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è opportuno segnalare che gli stessi sono stati di lieve entità salvo che per l'annualità 2017; tuttavia i provvedimenti del 2017 non integrano concretamente la fattispecie di "debiti fuori bilancio" in quanto si riferiscono a procedure di somma urgenza attivate per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici del gennaio 2017 riconosciuti con OPCM come "stato di calamità naturale". Le relative spese sono state assunte ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, che testualmente prevede "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.*" Vi è da sottolineare inoltre che tutte le predette somme sono state rimborsate all'Ente dalla struttura di protezione civile della Regione Abruzzo che ha ritenuto sussistenti le motivazioni per il ricorso a tali procedure e il loro collegamento eziologico con lo stato di emergenza.
5. Per quanto riguarda l'indice dei pagamenti la Corte dei conti, nella sua disamina, evidenzia il suo costante miglioramento da parte dell'Ente; occorre in questo senso procedere in un progressivo e ulteriore miglioramento.

6. Circa l'assenza del regolamento per le spese di rappresentanza, si evidenzia come l'Ente ne sia dotato sin dal 2013 e che tale circostanza, seppure segnalata alla Corte dei Conti con nota istruttoria prot. n. 7301 del 5.11.2020, sia stata segnalata per un probabile refuso.
 7. In merito alla questione relativa alla revisione delle partecipazioni del Comune di Castilenti, la Corte dei conti riserva una particolare attenzione alla situazione del Consorzio Piomba-Fino e concorda con l'operato dell'amministrazione di non includere il predetto consorzio nel Piano di razionalizzazione, stante la natura non societaria dello stesso; allo stesso tempo, in relazione ai risultati finanziari del Consorzio la Corte invita il Comune comunque ad adottare misure prudenziali, attraverso un'adeguata sterilizzazione, a livello di bilancio, delle possibili ulteriori perdite del Consorzio. In tal senso si rappresenta che l'Ente ha accantonato nell'avanzo di amministrazione del 2020 un fondo per la perdita delle società partecipate che intende sviluppare e approfondire anche nel prossimo rendiconto;
- Con riferimento alle iniziative da porre in essere, sopra dettagliatamente riportate si rappresenta:
 1. per quanto attiene alla gestione di cassa, l'Ente ha intrapreso una serie di azioni volte al miglioramento dei propri saldi sia con riferimento al potenziamento delle attività di riscossione sia a una puntuale ridefinizione della cassa vincolata, così come più diffusamente esplicitato in precedenza;
 2. per quanto riguarda la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità si ribadisce che il Comune di Castilenti a partire dal rendiconto dell'esercizio 2017 ha provveduto alla sua quantificazione applicando pedissequamente le disposizioni contenute nei principi contabili; per l'accantonamento degli altri fondi l'Ente vi ha provveduto utilizzando comunque un criterio di prudenza, anche alla luce delle reiterate perdite del Consorzio area "Piomba-Fino"; il tutto finalizzato al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria/contabile nonché alla salvaguardia, anche per gli esercizi successivi, degli equilibri di bilancio;
 3. con riferimento alla necessità di adottare una congrua politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese che permetta di ridurre al minimo il rischio di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso degli esercizi, si segnala l'anomala situazione del 2017 nonché la tendenziale assenza o scarsa rilevanza sul bilancio dell'ente, di debiti fuori bilancio;

RIBADITO CHE il controllo esercitato dalla Corte dei Conti non assume finalità sanzionatorie ma è diretto a richiamare l'attenzione dell'Ente in funzione di "autocorrezione" in ordine a prassi amministrativo-contabili, potenzialmente suscettibili di produrre effetti negativi sugli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali;

RITENUTO di dover prendere atto della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, adottata con la suddetta deliberazione n. 28/2021/PRSE del 10 febbraio 2021;

UDITO l'intervento del consigliere Franciotti, il quale dopo aver fatto osservare che i consiglieri presenti tra le fila della maggioranza non raggiungono il numero legale, dichiara che il gruppo di minoranza resta in aula solo per senso di responsabilità, in considerazione della particolare importanza rivestita dagli argomenti all'ordine del giorno. Di seguito chiede che copia del verbale del Revisore n. prot. 3833 del 01/06/2018 sia allegata alla deliberazione in esame ed infine, ritenendo assolutamente fondate e gravi le osservazioni ed i rilievi mossi dalla Corte dei Conti alla gestione finanziaria del Comune, dichiara il proprio voto contrario sulla presente proposta;

VISTI i pareri resi dai Responsabili dei servizi, ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la legge 266/2005;

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 3 (Franciotti, Perilli, D'Addazio), espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. **PRENDERE ATTO** della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, adottata con la suddetta Deliberazione n. 28/2021/PRSE del 10 febbraio 2021, relativamente alle risultanze del questionario al rendiconto di gestione ai rendiconti delle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;
3. **DARE ATTO** che le criticità segnalate dalla Corte dei Conti non comportano l'adozione di ulteriori misure correttive da parte di questo Consiglio Comunale oltre a quanto già effettuato e analiticamente indicato nelle premesse, ma costituiscono, tuttavia, un utile punto di riferimento per la futura azione amministrativa, al fine di corrispondere al meglio ai principi di una sana e corretta gestione finanziaria;
4. **DARE ATTO** copia della presente alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo e al Revisore dei Conti per quanto di competenza;

5. **DARE ATTO** che la presente sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Controlli e rilievi sull'Amministrazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 3 (Franciotti, Perilli, D'Addazio), espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuliani Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'ARCANGELO ADRIANO

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

Castilenti, lì 23-02-2022

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 10-03-2022

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 23-02-2022 al 10-03-2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'ARCANGELO ADRIANO
